

STATUTO

FONDAZIONE MADONNA DELLA BOMBA SCALABRINI

Premessa storica

Nell'anno 1903 il Canonico mons. Francesco Torta fonda la Casa di Provvidenza per sordomuti con lo scopo di dare assistenza ai sordomuti maschi. La Casa viene eretta Ente Morale con Decreto Lgt. n. 584 del 30.03.1919.

Otto anni dopo, nel 1911, lo stesso mons. Torta fonda la Casa di provvidenza per ciechi. Anche questa viene eretta Ente Morale con Decreto Lgt. n. 585 del 3.04.1919.

Attraverso una fusione approvata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2721 del 17.11.1977, le due Case danno vita all'Istituto Madonna della Bomba.

I due Enti prima, e quello sorto con la fusione poi, hanno sede nell'immobile posto sul Pubblico Passeggio della Città, al n. 52, alla confluenza con via Rosa Gattorno, a ridosso del tempietto neogotico, che racchiude la venerata immagine della Madonna con incastonata la storica palla di cannone, fatto erigere sempre da mons. Torta nel 1894.

La Casa, attraverso l'iniziativa di don Serafino Dallavalle, successore di mons. Torta, realizza laboratori artigianali di falegnameria, calzoleria, sartoria, tipografia e ospita dal 1956 al 1982 i corsi nazionali per centralinisti ciechi: l'obiettivo è preparare al lavoro i giovani ospiti.

Negli anni Sessanta si esaurisce la richiesta di accogliere in istituto persone con disturbi dell'udito. Don Dallavalle, seguendo l'evoluzione della richiesta sociale, sposta così l'obiettivo verso altri tipi di problemi e nel 1969 presenta alla Regione Emilia-Romagna un progetto per la trasformazione dell'Istituto per sordomuti e ciechi in Istituto medico pedagogico. La proposta non viene approvata, ma viene istituita una scuola interna riconosciuta dallo Stato per accogliere in modo prevalente ragazzi con problemi di assistenza e viene avviato il Centro Terapeutico Diurno, basato sull'integrazione con le strutture pubbliche dell'assistenza psichiatrica, medica e scolastica, e sull'azione di operatori qualificati.

Risale invece all'anno 1880 la fondazione da parte del Vescovo di Piacenza, mons. Giovanbattista Scalabrini dell'Istituto Sordomute Scalabrini, destinato a persone disabili sordomute femmine, nella sede di via Borghetto. Qui prende le mosse nel 1977 il Centro audiofonetico Scalabrini a sostegno delle persone affette da sordità, per passare poi alla loro riabilitazione ed al trattamento logopedico dei disturbi del linguaggio, specie per minori.

Nel 1986 la Madonna delle Bomba si fonde con l'Istituto Sordomute Scalabrini e dà vita all'Istituto Madonna della Bomba – Scalabrini: il Centro Audiofonetico Scalabrini viene trasferito nei locali di viale Pubblico Passeggio.

Nel 1991 l'Istituto inaugura il servizio di Casa Albergo per anziani, garantendo così agli ospiti accolti in giovane età la loro permanenza in Istituto.

Dal 1995, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del 8.03.1995, l'Opera Pia assume personalità giuridica di diritto privato nella forma della fondazione mantenendo la denominazione Istituto Madonna della Bomba - Scalabrini.

Nel 2006 viene inaugurato il Reparto Protetto per accogliere anziani non autosufficienti.

Un nuovo Statuto è adottato nel 2009 e poi sottoposto a nuova revisione nel 2010 per adeguarlo alla normativa legislativa sulle Onlus.

Nel 2010 l'Ente assume la denominazione di Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini onlus, vista l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus ex art. 11 D. Lgs. 460/1997.

Art. 1 - Costituzione

1.1 È costituita una fondazione di diritto privato denominata Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini, di seguito “Fondazione”.

1.2 La Fondazione trae la sua origine dalle iniziative, dalle elargizioni e dalle trasformazioni ricordate nella premessa storica, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

1.4 La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “onlus”; una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 117/2017, tale locuzione sarà sostituita dalla locuzione “ente del terzo settore” o dall'acronimo “ETS”.

Art. 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Piacenza, viale Pubblico Passeggio, 52.

Art. 3 – Scopo e attività

3.1 La Fondazione opera senza fini di lucro ed ha come scopo contribuire al bene comune attraverso la cura integrale di persone in stato di bisogno, con modalità che siano rispondenti all'irriducibile dignità della persona umana.

3.2 La Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, nell'ambito delle finalità di interesse generale, si propone di svolgere le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3.3 Le attività della Fondazione devono ispirarsi alla Carta dei principi e degli obiettivi come approvata, ed eventualmente modificata, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Attività strumentali

4.1 Al fine di perseguire i propri scopi, la Fondazione svolge altresì attività diverse e strumentali a quelle di interesse generale sopra individuate. In particolare, essa può:

- a) instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici o privati;
- b) promuovere, organizzare e svolgere ogni attività formativa e iniziativa culturale accessoria al raggiungimento degli scopi;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, o comunque in suo possesso;
- d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convezioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati;
- e) promuovere la costituzione di altri enti o aderire ai medesimi, quando complessivamente confacenti ai propri obiettivi;
- f) promuovere e valorizzare l'opera del volontariato ed offrire occasioni di gratuità e di liberalità;
- g) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione dei propri scopi istituzionali.

Art. 5 – Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in beni immobili, mobili e in denaro e accresciuto dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incremento del patrimonio ovvero da conferimenti effettuati successivamente, specificatamente destinati ad incremento del fondo;
- b) dal fondo di gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti: dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

5.2 Le riserve, i fondi costituiti in bilancio, gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento delle sue finalità. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 6 – Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Generale;
- d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- a) il Vescovo pro tempore della Diocesi di Piacenza e Bobbio o un suo delegato, che è, altresì, Presidente della Fondazione;
- b) la Madre Generale dell'Ordine Religioso delle Figlie di S. Anna o un suo delegato;
- c) un membro nominato dal Sindaco del Comune di Piacenza;
- d) un membro nominato dalla Sezione Provinciale dell'Ente Nazionale Sordi;
- e) un membro nominato dal Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dal loro incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del soggetto che li ha nominati.

7.4 Il membro decaduto resta in carica sino alla nomina del relativo successore al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione.

7.5 Nel caso di vacanza della carica di consigliere per ragione diversa dalla scadenza del termine, il Presidente ne chiede la sostituzione al soggetto cui spetta la nomina. Il sostituto nominato resta in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

7.6 I membri del Consiglio di Amministrazione non possono percepire indennità di carica, gettoni di presenza o qualsiasi altra remunerazione a carico del bilancio della Fondazione; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese sostenute per la Fondazione.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) l'approvazione di modifiche dello Statuto;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio nonché l'approvazione in ordine alla destinazione di utili e avanzi di gestione;
- c) l'approvazione del bilancio sociale;

- d) l'approvazione e la modifica, su proposta del Presidente, della Carta dei principi e degli obiettivi della Fondazione;
- e) l'accettazione delle donazioni, eredità e legati; l'acquisto e la cessione di immobili o diritti reali immobiliari, nonché, più in generale, il compimento di qualunque operazione avente per oggetto, anche indiretto, beni immobili o diritti reali immobiliari. Resta per altro ferma la possibilità di delegare, ad uno o più membri, il compimento di uno dei predetti atti alle condizioni e nei termini approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Direttore Generale;
- g) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dell'Organo di controllo e dei Revisore legale dei conti;
- h) la decisione sull'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione può identificare il Direttore generale come datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario ovvero qualora ne facciano richiesta motivata almeno due membri in carica. La convocazione si effettua mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno della riunione, il luogo e l'ora, spedita a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione con almeno cinque giorni di calendario di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno quarantotto ore. Indipendentemente dalla convocazione, è validamente costituito il Consiglio al quale siano presenti, anche in modalità audio/video, tutti i componenti.

9.2 Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.3 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

9.4 Il Presidente può invitare a singole riunioni del Consiglio di Amministrazione altri soggetti per intervenire su specifici punti dell'ordine del giorno o partecipare come uditori.

9.5 Lo svolgimento delle singole riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione formano oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale. I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un apposito libro, anche a fogli mobili, numerati progressivamente.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Vescovo pro tempore della Diocesi di Piacenza e Bobbio o un suo delegato.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizi, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.3 Il Presidente:

- a) promuove le attività di indirizzo strategico della Fondazione;
- b) vigila sul buon andamento della Fondazione, sull'osservanza dello Statuto, sul funzionamento dei suoi organi e sui rapporti tra gli stessi, in modo tale che siano connotati da un clima costruttivo, funzionale ad assicurare il perseguimento degli obiettivi della Fondazione, nel rispetto della sua identità e missione;
- c) cura le relazioni con le autorità, gli enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle finalità e alle singole iniziative della Fondazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti;
- g) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, che dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

10.4 Le funzioni del Presidente sono svolte, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano per permanenza in carica o, in subordine, per età.

Art. 11 – Direttore Generale

11.1 Il Direttore Generale è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

11.2 Il Direttore Generale è il responsabile della gestione della Fondazione, sovrintende alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e coordina tutte le attività operative e progettuali in funzione della realizzazione degli obiettivi istituzionali stabiliti dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione ed è titolare di tutti i poteri a ciò funzionali.

11.3 Il Direttore Generale risponde al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione in merito allo svolgimento delle attività che gli sono demandate dal presente Statuto e dalla legge. In particolare il Direttore Generale:

- a) attua le deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) predispone con il Presidente gli atti di indirizzo e gestione strategica;
- c) sovrintende alla organizzazione e alla gestione del personale della Fondazione;
- d) è titolare del potere di rappresentare la Fondazione nei rapporti con il personale e nei rapporti con i terzi, di stipulare atti e contratti entro i limiti di valore e di oggetto stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- e) ha un dovere di informazione nei confronti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e in generale sulle attività della Fondazione.

11.4 Non sussiste incompatibilità tra la carica di amministratore e la qualifica di Direttore Generale. Qualora il Direttore Generale non sia nel contempo amministratore, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, salvo in caso di adozione di delibere che lo riguardino direttamente.

Art. 12 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

12.1 L'Organo di controllo è composto da uno a tre componenti effettivi, di cui uno indicato quale Presidente. Il componente dell'Organo monocratico deve essere nominato tra gli iscritti al Registro dei Revisori di cui al D. Lgs. n. 39/2010. I componenti dell'Organo collegiale devono essere nominati secondo quanto disciplinato dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

12.2 In assenza di espresso incarico ad altro soggetto, all'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sulla gestione della Fondazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

12.4 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. L'Organo di controllo si considera decaduto all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo alla nomina.

Art. 13 – Esercizio finanziario

13.1 L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il 31 maggio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto secondo la modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il bilancio sociale che indichi le iniziative assunte ed i risultati conseguiti per l'attuazione della finalità.

Art. 14 – Estinzione

14.1 Qualora la Fondazione dovesse per qualsiasi motivo estinguersi, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

14.2 La Fondazione, in caso di estinzione per qualunque causa, destina il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione per qualunque causa, la Fondazione destina il

patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore che svolgono attività di interesse generale simili o analoghe, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017.

Art. 15 – Clausola di rinvio

15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni private riconosciute, al D. lgs. 460/1997 e al D. Lgs. n. 117/2017.

Firmati all'originale:

ANDREA CAMPISI - MASSIMO TOSCANI Notaio.